



Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITÀ  
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Email : [info@fedirets.it](mailto:info@fedirets.it) PEC : [fedirets@kelipec.it](mailto:fedirets@kelipec.it)

## DDL DELEGA BONGIORNO MIGLIORAMENTO DELLA P.A.

### Art. 1 Riforma del lavoro alle dipendenze della P.A.

Preliminarmente va apprezzata l'espressa previsione della necessità della "previa intesa" con la Conferenza Unificata ai sensi del D.Lgs. n. 281/1997 per l'approvazione dei decreti delegati, consentendo alle Regioni e agli Enti Locali di intervenire attivamente ove presenti aspetti peculiari che vanno tenuti in considerazione rispetto all'amministrazione dello Stato ed evitando gli errori del passato tentativo di riforma, che peraltro era stato criticato nel merito sotto molteplici altri aspetti che, fortunatamente, non paiono essere stati ripresi nel testo della nuova legge delega.

### Art. 2 Accesso al pubblico impiego

Le procedure concorsuali si stanno rivelando sempre meno adeguate a selezionare le risorse necessarie e in possesso di qualificate competenze. Pienamente apprezzabile pertanto l'introduzione di prove differenziate di carattere teorico e pratico orientate a selezionare i candidati sulla base delle competenze possedute in relazione alle professionalità da reclutare e avendo anche attenzione ai candidati diversamente abili.

Appare corretta anche l'impostazione incentivante ma non vincolante per gli Enti territoriali e le amministrazioni dagli stessi controllate a ricorrere alle procedure di assunzione "unificate" di cui all'art. 4, comma 3-*quiquies* del D.L. n. 101/2013.

L'introduzione, sia nella fase di reclutamento che in quella di progressione di carriera, di verifiche psico-attitudinali e del possesso di adeguate capacità relazionali, costituisce aspetto molto delicato che necessita di particolari attenzioni stante la necessità di predisporre adeguate verifiche sulla base di evidenze scientifiche di cui le Amministrazioni Regionali e locali e le Aziende del SSN spesso non sono provviste. Particolarmente delicata è la criticità connessa all'effettiva oggettività ed equità di tali valutazioni e alle implicazioni di natura sindacale che questi strumenti comportano. Infatti, per tali attività del tutto innovative per questo settore della P.A., nulla è previsto dalla legislazione vigente, salvo la disciplina specifica delle procedure di reclutamento in talune professioni del pubblico impiego (in particolare, Forze di Polizia e Forze Armate), per cui si renderà necessario individuare specifiche professionalità (esperti in materia di psicologia del lavoro) al cui reclutamento si dovrà comunque provvedere e per i quali ad oggi manca qualsiasi indicazione in merito.

1

SEZIONE



Tel.06/77591048 Fax 06/57289116

SEZIONE



Tel.06/7005287 Fax 06/77206355





Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITÀ  
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Email : [info@fedirets.it](mailto:info@fedirets.it) PEC : [fedirets@kelippec.it](mailto:fedirets@kelippec.it)

**All'art. 2 co. 2 dopo la lett. a) aggiungere:**

**a bis) introdurre metodologie e sistemi di mappatura delle competenze possedute sulla base di evidenze scientifiche anche al fine di oggettivare le procedure selettive di cui alla lett. a) e i percorsi di carriera di cui alla lett. d).**

**Art. 3 Merito e premialità**

In molti contesti lavorativi, l'erogazione della retribuzione di risultato avviene con molto ritardo rispetto ai tempi previsti dai CCNL, generando residui e accantonamenti e in generale una cattiva e non trasparente gestione dei fondi contrattuali. Occorre introdurre sanzioni che evitino il permanere di questa prassi iniqua nei confronti dei lavoratori nonché illegittima dal punto di vista contabile.

**All'art. 3, dopo il comma 7, aggiungere:**

**7 bis) obbligo di erogare la retribuzione di risultato, in applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle performances, non oltre l'esercizio successivo a quello di riferimento, garantendo in caso contrario la percentuale massima di raggiungimento a tutti i dipendenti.**

**Art. 4 Riordino disciplina dirigenza**

- modalità di reclutamento

Vanno chiariti i criteri differenziati di accesso per le diverse categorie di aspiranti posto che, a fronte della qualifica dirigenziale unica, non tutti i dirigenti svolgono le medesime funzioni ed hanno bisogno delle medesime conoscenze, essendovi profili più spiccatamente "tecnici", altri "amministrativi" e altri ancora "professionali" (di varia natura). Sul punto occorrerebbe fare a monte una ancor più seria riflessione sull'esatta natura della figura dirigenziale che non può più essere vista come meramente "generalista", in non rari casi (vedi le riserve nei concorsi delle Agenzie Fiscali) ha invece privilegiato una figura dirigenziale dotata di "specifica professionalità" a riprova che è generalmente sentita la necessità di una maggiore professionalizzazione della funzione dirigenziale già nel suo accesso. In tale senso sarebbe opportuna una classificazione dei concorsi di assunzione quanto meno per macro Aree (Giuridica, Economica, Tecnica) che consentirebbe una maggiore specializzazione sia all'atto dell'assunzione ed ancor più nella gestione dell'incarico dirigenziale in corso di rapporto.

Analogamente, vanno superate le attuali modalità di reclutamento della dirigenza dei ruoli,

2

SEZIONE



Tel.06/77591048 Fax 06/57289116

SEZIONE



Tel.06/7005287 Fax 06/77206355





Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITA'  
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Email : [info@fedirets.it](mailto:info@fedirets.it) PEC : [fedirets@kelipec.it](mailto:fedirets@kelipec.it)

professionale, tecnico e amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale, le quali - pur essendo la stessa disciplinata dall'art. 26 del d. lgs. 165/2001 - soggiacciono tuttora ai regolamenti concorsuali della dirigenza del ruolo sanitario, coerenti con lo status giuridico ex art. 15 del d. lgs. 502/1992, e

in particolare al DPR 483/1997, che - per i ruoli pta - non include nelle classi di laurea richieste come requisiti di ammissione, nuove o specifiche discipline (ad es. lettere e filosofia, archivistica, scienze della formazione, psicologia, scienze della comunicazione, ingegneria biomedica, ingegneria gestionale, ecc.).

**All'art. 4 co. 2 lett. b) dopo il punto 4) aggiungere:**

**5) rivedere le modalità di reclutamento dei dirigenti delle funzioni gestionali tecnico amministrative secondo un principio di distinzione tra competenze di natura giuridico-amministrativa, economico-finanziario, tecnico-professionale e formativo-relazionale e i corrispondenti percorsi formativi differenziati.**

- **Modalità di reclutamento dei segretari comunali e provinciali**

La categoria dei segretari comunali e provinciali, uniformata anche dal punto di vista contrattuale alla restante dirigenza tecnico-amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, deve poter essere disciplinata in modo analogo sulle modalità di reclutamento, in un'ottica di maggior integrazione dei ruoli e delle funzioni di tutta la dirigenza e di semplificazione rispetto alle attuali procedure che prevedono solo il corso concorso.

**All'art. 4 co. 2 lett. b), dopo il punto 5) aggiungere :**

**6) uniformare il reclutamento dei segretari comunali e provinciali alla disciplina del reclutamento dei dirigenti, assicurando procedure efficienti e celeri e requisiti di professionalità idonei e conformi alla funzione dirigenziale da essi assolta, con la possibilità di ricorrere al concorso per titoli ed esami.**

- **Modalità di reclutamento di soggetti estranei alla pubblica amministrazione**

L'inserimento nella pa di soggetti estranei può rappresentare un grave vulnus al principio di separazione delle competenze, per la condizione di precarietà con cui tale dirigenza affronta i propri incarichi. Occorre pertanto definire in modo puntuale e selettivo i requisiti di professionalità che sono necessari per accedere alla dirigenza pubblica con procedure diverse da quelle ordinarie, in modo da garantire un significativo apporto in termini di competenze da qualificati professionisti, per non assistere, come purtroppo si è constatato troppo spesso nei fatti, ad incarichi connotati da

3

SEZIONE



Tel.06/77591048 Fax 06/57289116

SEZIONE



Tel.06/7005287 Fax 06/77206355





Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITA'  
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Email : [info@fedirets.it](mailto:info@fedirets.it) PEC : [fedirets@kelipec.it](mailto:fedirets@kelipec.it)

mere affinità politiche con grave pregiudizio del principio costituzionale di imparzialità della pa.

**All'art. 4 co. 2 lett. b), dopo il punto 6 aggiungere:**

**7) prevedere limitate e precise condizioni di accesso dall'esterno, mediante procedure selettive in grado di garantire un'obiettiva verifica delle competenze**

- **Diritto all'incarico**

In molti contesti lavorativi i dirigenti lavorano in assenza del conferimento di uno specifico incarico di responsabilità con relativi obiettivi da raggiungere e della sottoscrizione di un relativo contratto individuale. Ciò determina un evidente impedimento ad esercitare pienamente le prerogative della propria qualifica e a veder riconosciute, messe in pratica e sviluppate competenze e professionalità acquisite. Occorre garantire, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità e della valutazione delle prestazioni effettuate, che ad ogni dirigente sia conferito uno specifico incarico in tempi e modalità precisi e disciplinati dalla contrattazione collettiva.

**All'art. 4 co. 2 lett. c) punto 1), dopo le parole "principi di" aggiungere "diritto all'incarico"**

- **Formazione incentivata**

I continui cambiamenti del contesto normativo e organizzativo, la necessità di elevare il livello di qualità del servizio reso, le profonde innovazioni nei metodi e negli strumenti di lavoro, con particolare riguardo alla digitalizzazione dei processi, rendono indispensabile un costante aggiornamento professionale della dirigenza che sconta anche i limiti legati ad un'elevata anzianità e ad un approccio tendenzialmente conservativo. E' pertanto necessario investire nella formazione permanente incentivando la partecipazione dei dirigenti, in misura molto più significativa dello scarso impegno finora profuso sia a causa di un'inadeguata consapevolezza della sua urgenza che per le priorità operative che hanno spesso impedito la disponibilità a frequentare percorsi formativi mirati. La formazione va vista quale leva strategica per la motivazione e per la crescita delle competenze e quale strumento premiante che influisce sullo sviluppo di carriera.

**All'art. 4 co. 2 lett. c), dopo il punto 2), aggiungere:**

**2 bis) introdurre un modello di formazione permanente, quale parte integrante ed essenziale della propria attività lavorativa, che ne sottolinei la necessità e ne incentivi la partecipazione per**

4

SEZIONE



Tel.06/77591048 Fax 06/57289116

SEZIONE



Tel.06/7005287 Fax 06/77206355





Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITÀ  
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Email : [info@fedirets.it](mailto:info@fedirets.it) PEC : [fedirets@kelipec.it](mailto:fedirets@kelipec.it)

## **l'incremento delle competenze e lo sviluppo di carriera**

- **Separazione politica/amministrazione**

In questi anni, soprattutto nelle Amministrazioni di piccole o medie dimensioni, si è assistito ad un fenomeno di progressiva invadenza della politica sulla sfera gestionale con conseguente ridimensionamento e condizionamento degli ambiti di autonomia e indipendenza della dirigenza nell'esercizio delle proprie prerogative e responsabilità. E' necessario ristabilire un corretto rapporto tra il livello di indirizzo esercitato dall'organo politico e il livello di attuazione che compete alla dirigenza, che deve poterlo svolgere sulla base della propria professionalità tecnica e assumendosene direttamente le conseguenze.

**All'art. 4 co. 2 lett. c) punto 5 sostituire "in ogni caso" con "di norma".**

**All'art. 4 co. lett. c), dopo il punto 5, aggiungere:**

**5 bis: "Analogia disciplina di cui al comma precedente trova applicazione anche per i dirigenti di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fascia delle Amministrazioni dello stato in caso di mutamento dell'Organo politico di vertice".**

**All'art. 4 co. 2 lett. d) punto 1) sostituire le parole "confermare" con le parole "rafforzare nella sua pratica attuazione".**

- **Banca dati della dirigenza**

E' opportuno estendere anche alla dirigenza delle Amministrazioni territoriali l'utilizzo di strumenti di maggior trasparenza e condivisione delle informazioni

**All'art. 4 co. 2 lett. c) punto 7, dopo "statale" aggiungere " e locale".**

- **Obbligo di stipula del contratto individuale**

Nonostante le previsioni normative relative alla privatizzazione del rapporto di lavoro, spesso lo stesso non viene perfezionato tramite sottoscrizione di un contratto individuale nel quale siano fissate le condizioni soggettive ed oggettive di effettuazione della prestazione lavorativa. Mentre la normativa oggi prevede esplicitamente il recesso per inadempienza del lavoratore, nulla si dice nel caso in cui la mancata stipula sia da imputare a negligenza o omissione da parte del datore di lavoro.

5

SEZIONE



Tel.06/77591048 Fax 06/57289116

SEZIONE



Tel.06/7005287 Fax 06/77206355





Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITÀ  
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Email : [info@fedirets.it](mailto:info@fedirets.it) PEC : [fedirets@kelipec.it](mailto:fedirets@kelipec.it)

All'art. 4 co. 2 lett. d), dopo il punto 4), aggiungere:

**5) Il rapporto di lavoro è perfezionato mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale contenente condizioni giuridiche ed economiche e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo uno schema tipo valido per tutti i dirigenti pubblici e allegato ai CCNL delle diverse aree contrattuali. In assenza della stipula, per cause imputabili al datore di lavoro, al dirigente viene attribuita la retribuzione di posizione nella misura massima prevista nell'Amministrazione di appartenenza con oneri a carico dei bilanci aziendali.**

- **Responsabilità disciplinare e dirigenziale:**

L' "Amministrazione difensiva" è oggi il principale ostacolo al buon andamento della PA, in un contesto normativo caratterizzato da bulimia regolatoria e da sovrapposti piani di letture interpretative (Corte dei Conti, MEF, Aran, Anac, ecc.). Oltre ad una semplificazione e omogeneizzazione del quadro normativo, è necessario dare maggiori tutele all'operato dei dirigenti che conformano le prassi di lavoro a linee guida riconosciute.

All'art.4 co. 2 lett. e), dopo il punto 4 aggiungere:

**5) Prevedere forme di esonero della responsabilità quando il dirigente /funzionario ha operato attenendosi alle linee guida predisposte, o formulate su richiesta, dalle autorità competenti o dagli organi superiori.**

- **Dotazioni organiche della dirigenza**

La definizione di fabbisogni quali-quantitativi di personale dirigente in modo coerente con le attività e i compiti istituzionali è un lavoro sempre più necessario e imprescindibile, non solo ai fini del contenimento della spesa pubblica ma anche in un'ottica di giusto dimensionamento degli organici e di confrontabilità delle diverse realtà organizzative tesa ad estendere il più possibile a tutta la PA le pratiche in essere nei contesti maggiormente virtuosi.

All'art. 4, dopo il comma 2 aggiungere:

**2 bis: "prevedere la dotazione organica dirigenziale minima coerente con le attività e i compiti da svolgere per ogni Amministrazione statale e locale".**

- **Trattamento retributivo**

L'ipotesi di decurtazione della retribuzione dirigenziale, in caso di assenza per malattia, rappresenta un'ingiusta penalizzazione che colpisce dirigenti che già versano in condizioni di disagio e debolezza psico-fisica. La giusta sanzione nei confronti di eventuali atteggiamenti

6

SEZIONE



Tel.06/77591048 Fax 06/57289116

SEZIONE



Tel.06/7005287 Fax 06/77206355





Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITÀ  
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Email : [info@fedirets.it](mailto:info@fedirets.it) PEC : [fedirets@kelipec.it](mailto:fedirets@kelipec.it)

opportunistici va attuata mediante forme di controllo, peraltro già esistenti, applicate in modo mirato e non indiscriminato sulla totalità della categoria.

**All'art. 4 co. 2 lett. d), dopo il punto 4, aggiungere:**

**4 bis: abrogare l'art. 71 comma 1 primo periodo della legge 133/2018 di conversione del DL 112/2018.**

**Art. 5 Mobilità del personale pubblico e incarichi ad essi conferibili**

Vanno premesse due considerazioni di contesto:

1. i vari settori della P.A. spesso sono costituiti (o vissuti) come compartimenti stagni, a danno di una visione di sistema del pubblico impiego e di una positiva contaminazione di esperienze e conoscenze tra realtà lavorative analoghe, oltre che della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici.
2. per promuovere il benessere organizzativo e conciliare i tempi di vita e di lavoro, è necessario favorire la migliore collocazione lavorativa del personale, tenendo anche in debito conto, nella misura del possibile, eventuali esigenze e problematiche familiari ed extralavorative.

Da questo punto di vista, il sistema rigido per la mobilità nel medesimo settore e tra settori diversi delle PP.AA. introdotto dall'art. 4 co. 1 della legge 114/2014 (conversione DL 90 governo Renzi, che peraltro in via sperimentale la escludeva per le Amministrazioni dello Stato) con la previsione di un preventivo doppio parere favorevole, da parte delle Amministrazioni di appartenenza e di destinazione (spesso chiesto come pre-requisito nei bandi di selezione) rappresenta un indubbio ostacolo. In precedenza, per ampi settori della PA (ad esempio il SSN), le procedure di mobilità erano gestite dalla contrattazione collettiva, la quale aveva introdotto un periodo di preavviso sostitutivo del parere favorevole dell'Amministrazione di provenienza, agevolando in questo modo i trasferimenti tra PP.AA. e al contempo salvaguardando tempi e modalità di rimpiazzo del personale in uscita.

Attraverso una semplificazione e un'agevolazione delle procedure di mobilità tra settori affini della PP.AA., si può inoltre ottenere una migliore applicazione della rotazione degli incarichi, dando la possibilità ai dirigenti oggetto della stessa di continuare ad esercitare le proprie competenze in contesti lavorativi diversi invece di costringerli ad occuparsi di materie diverse.

**All'art. 5 co. 2 lett. a): togliere la parola "eventualmente"**

7

SEZIONE



Tel.06/77591048 Fax 06/57289116

SEZIONE



Tel.06/7005287 Fax 06/77206355





Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITÀ  
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Email : [info@fedirets.it](mailto:info@fedirets.it) PEC : [fedirets@kelipec.it](mailto:fedirets@kelipec.it)

Quanto agli **“incarichi conferibili”**, la norma del comma 2, lettera e), pare essere indirizzata verso un “giro di vite” che mal si concilia con quanto già da anni avviene in altri settori del pubblico impiego, in particolare per la dirigenza medica e sanitaria del SSN per la quale (caso unico in tutta la P.A.) non solo non è presente quello che per tutti i dipendenti pubblici è il generale obbligo di esclusività del rapporto di lavoro, ma addirittura, da un lato si prevedono espressamente:

- una specifica **“indennità di esclusività”** del rapporto di lavoro, abbondantemente remunerata;
- in regime di esclusività, la possibilità di esercitare la libera professione **“intra moenia”**
- in alternativa, in una modalità di rapporto non esclusivo, la possibilità di esercitare la libera professione (cd. attività **“extra moenia”**).

Considerata la qualifica dirigenziale posseduta sia dalla dirigenza sanitaria che dalla restante dirigenza gestionale tecnico amministrativa pubblica non si giustifica la disparità di trattamento operata, alla quale occorre porre rimedio attraverso l'estensione delle previsioni destinate alla dirigenza medica e sanitaria anche agli altri dirigenti ed in specie a quelli delle Regioni, degli Enti Locali e ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali (PTA) del SSN e non certo assoggettando questi ultimi ad un ulteriore “giro di vite” che si pretende attuare attraverso tale delega.

**All'art. 5 comma 2 lett. e) sostituire le parole da “riducendo...” alla fine del periodo con le seguenti:**

**estendendo alla dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo di Regioni, Enti locali ed Enti ed Aziende del SSN, la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo prevista dall'art. 15 del d. lgs. 502/1992 e s. m. e i.**

## Art. 6 Contrattazione collettiva

- **tutela delle forme di rappresentanza sindacale**

I dieci anni di assenza dei rinnovi contrattuali hanno fatto proliferare una serie di norme anche su materie tipicamente oggetto di contrattazione. In conseguenza di tale “rilegificazione” del rapporto di lavoro, il ruolo e le prerogative sindacali garantiti dalla Costituzione sono stati progressivamente ridimensionati, se non addirittura sostituiti da forme di “negoziato” individuale. Nell'ambito di un corretto rapporto di gerarchia delle fonti tra legge e contrattazione, occorre ripristinare la funzione di rappresentanza di interessi collettivi svolta dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

8

SEZIONE



Tel.06/77591048 Fax 06/57289116

SEZIONE



Tel.06/7005287 Fax 06/77206355





Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI - ENTI TERRITORIALI E SANITA'  
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Email : [info@fedirets.it](mailto:info@fedirets.it) PEC : [fedirets@kelipec.it](mailto:fedirets@kelipec.it)

**All'art. 6 alla fine del co. 1, dopo le parole "della Nazione" aggiungere "e il diritto ad essere rappresentati in modo collettivo".**

- **tutela della rappresentatività sindacale**

Va ripensato il sistema delle aree contrattuali della dirigenza pubblica attraverso la formulazione di indirizzi che consentano al tavolo confederale competente la necessaria flessibilità nel disegnare aree omogenee e conseguenti trattamenti economici tenendo conto prioritariamente delle funzioni professionali svolte e non dei contesti lavorativi nei quali le stesse vengono esercitate. Ciò non solo favorisce la considerazione del lavoratore pubblico come risorsa professionale al servizio della Nazione, ma risolve anche il problema delle profonde diseguaglianze oggi esistenti nella rappresentatività sindacale della dirigenza pubblica che, mentre nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e Funzioni locali ne consente la rappresentanza con un range che va da poco più di 200 a poco meno di 400 dirigenti iscritti (5% dei sindacalizzati dell'Area), nell'Area Sanità, viste le anomale dimensioni numeriche, richiede per un'autonoma rappresentanza l'iscrizione di 3.700 dirigenti, il che significa per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del SSN (4.700 dirigenti in servizio) impropriamente inserita dall'art. 9 bis comma 1 lett. b della legge 12/2019 in un'unica Area di contrattazione con **130.000** dirigenti medici (dei quali più di 70.000 sindacalizzati), la matematica impossibilità di godere di una propria rappresentanza di categoria.

**All'art. 6 co. 2 lettera a) aggiungere:**

**a bis) garantire adeguate e autonome forme di rappresentanza a tutti i ruoli della dirigenza nell'ambito degli accordi di composizione dei comparti e delle aree di contrattazione sottoscritti ai sensi dell'art. 40 co. 2 del d. lgs. 165/2001**

9

SEZIONE



Tel.06/77591048 Fax 06/57289116

SEZIONE



Tel.06/7005287 Fax 06/77206355

